

INFORMATIVA OTTOBRE 2023

1) RISCHIO STRESS, E' INUTILE VALUTARLO?

Si, se il professionista lo valuta senza la collaborazione delle varie figure. Si, se il datore di lavoro la ritiene una attività "estranea", sottovaluta il problema e ha paura di richieste e contenziosi. No, se si vogliono conoscere i lavoratori e risolvere i problemi (legati a competenze, comportamenti, partecipazione, formazione, dinamismi aziendali, ecc.). Fondamentale è la partecipazione tra datore di lavoro, medico competente, RLS e professionista che procede alla valutazione dello stress lavoro correlato. In particolare il medico conosce i casi di disagio psicosociale, si trova al centro di dinamismi aziendali, conosce le relazioni tra le diverse parti coinvolte, conosce le persone e il contesto lavorativo, osserva direttamente la realtà lavorativa (non fa solo le visite); il medico è "un'antenna sensibile". Una valutazione utile dello stress, deve analizzare il lavoro, gli eventi sentinella e condividere le azioni correttive; i risultati vanno discussi tutti insieme.



2) LAMPADINE DI EMERGENZA E PULSANTE DI SGANCIO

Le lampade di emergenza sono delle particolari luci che si attivano in situazioni di emergenza, come per esempio durante un black out, per illuminare le vie di esodo. Possono essere a led, fluorescenti o ad incandescenza e sono poste in corrispondenza delle uscite di emergenza. Le lampade si illuminano anche nel caso venga attivato



lo sgancio di emergenza. La normativa prevede delle verifiche e delle manutenzioni periodiche (ogni 6 mesi) per controllare lo stato di funzionamento ed individuare eventuali anomalie. Tra le verifiche periodiche sono comprese le verifiche di funzionamento e le verifiche di autonomia, ed entrambe devono essere effettuate da personale qualificato, in possesso di adeguata formazione di conoscenze specifiche della manutenzione elettrica.

Il pulsante di sgancio blocca l'alimentazione di tutte le parti dell'impianto elettrico continuando a tenere attive lampade di emergenza, ascensori antincendio, pompe antincendio; serve a ridurre il rischio di folgorazione. Il pulsante deve essere ben visibile, segnalato dall'apposito cartello, facile da identificare e da raggiungere; deve essere all'esterno dell'edificio e deve essere sottoposto a manutenzione semestrale. Solitamente il pulsante di sgancio è obbligatorio nelle attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco o comunque dove il rischio di incendio è presente.

3) LAVORATORI CHE GUIDANO

La responsabilità in caso di incidente può essere distribuita tra datore di lavoro che organizza, il preposto che esegue e sovrintende, il lavoratore che agisce. Chi incarica qualcuno di fare un lavoro è responsabile di garantire che tale lavoro possa



essere eseguito in sicurezza sia per il lavoratore che per le altre persone potenzialmente esposte. Cosa controllare quindi? Le caratteristiche psico-fisiche del guidatore, le caratteristiche del veicolo (adeguatezza, manutenzione, dotazioni di sicurezza, ecc.), organizzazione nella assegnazione delle "missioni", tempistiche e/o chilometraggio (guida notturna, numero di ore alla guida, complessità del percorso, intensità del traffico), ecc. Occorre poi vigilare, consigliare, correggere, fare in modo che il lavoratore diventi affidabile e fare di tutto affinché lui possa fare affidamento totale sul datore di lavoro e sul preposto.

4) LAVORARE IN PIEDI A LUNGO

Lavorare a lungo in piedi può essere dannoso e pericoloso per la salute, ma disturbi e malattie si possono prevenire organizzando ergonomicamente il lavoro e insegnando ai lavoratori come usare correttamente le attrezzature e posizionarsi per eseguire i vari lavori. L'impresa deve



provvedere a conciliare lavoro e salute, i lavoratori devono adottare comportamenti adeguati, come per esempio: sfruttare le occasioni di movimento, sedersi durante le pause brevi, adeguare la postazione di lavoro alla propria statura, assumere quando possibile una postura rilassata (utilizzare punti di appoggio o di sostegno, come sgabelli), prestare attenzione alla postura e alle sensazioni percepite. Adottare adeguati metodi di lavoro, permette di evitare problemi alla schiena, gambe e piedi, e quindi assenze per malattie e conseguenti problemi anche sul posto di lavoro.

5) ATTREZZATURE E MERCATO DELL'USATO

Il proprietario di una macchina (datore di lavoro) che la vende direttamente ad un altro utilizzatore (altro datore di lavoro), deve sempre attestare la conformità della macchina ai requisiti dell'allegato V del D. Lgs. 81/08, come pure chi concede la macchina in conto/lavoro, la noleggia o la fornisce in prestito d'uso; lo stesso vale anche per permuta e conto vendita. Se l'attrezzatura presenta difformità o carenze di sicurezza, possono essere trasferiti di proprietà solo con esclusivo e documentato fine demolitorio oppure riparatorio per la messa a norma.



All'atto di cessione dell'usato ed in caso di macchine con carenze di sicurezza, è obbligatorio documentare: tipo di macchina e modello, numero di matricola, nome del costruttore, dicitura "la macchina non può essere reimmessa sul mercato nelle condizioni di fatto, ciò è possibile solamente a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza". In caso di vendite presso

aste giudiziarie la conformità delle attrezzature dovrà essere attestata dal curatore fallimentare. Ricordiamo che all'art. 23 del D. Lgs. 81/08 è riportato il divieto di vendere noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Le attrezzature dichiarate fuori uso devono essere rimosse dalla linea produttiva e modificata in modo che non possa in nessun modo essere rialimentata e riutilizzata.

6) L'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

Il primo soccorritore dovrà gestire le prime fasi di una emergenza sanitaria nella consapevolezza dei limiti tecnici del proprio operato, unitamente alla conoscenza della importanza di un intervento tempestivo (la risposta nei primi 5 minuti è determinante nell'aumentare le possibilità di sopravvivenza del paziente), risoluto e riflessivo.



I compiti degli addetti-incaricati alla squadra del Primo soccorso durante l'emergenza, o la simulazione di emergenza, o l'attività lavorativa normale, sono i seguenti: assistere eventuali feriti e disabili; effettuare il primo soccorso, per quanto di competenza, ai colleghi e ad eventuali ospiti presenti; collaborare con gli eventuali soccorsi sanitari esterni; curare la tenuta del materiale sanitario e controllarne le scadenze; predisporre cartelli indicanti i numeri di telefono dei servizi di pronto soccorso.

Gli addetti-incaricati del primo soccorso ed emergenza sanitaria devono: saper riconoscere un'emergenza sanitaria; sapere come allertare il sistema di soccorso; saper attuare gli interventi di primo soccorso; avere conoscenze sui traumi nell'ambiente di lavoro; avere conoscenze sulle patologie relative all'ambiente di lavoro; acquisire le capacità di intervento pratico di primo soccorso, di rianimazione cardio-polmonare, di tamponamento emorragico, di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.

Ai fini di un'efficace azione di primo soccorso, il lavoratore designato deve conoscere:

- la topografia dell'azienda (ubicazione, caratteristiche dei reparti e dei percorsi),
- la localizzazione degli impianti e delle utenze e i fattori di rischio presenti (particolarmente, i rischi chimici, fisici e biologici),
- le procedure d'intervento in caso di infortunio e/o di malore,
- la localizzazione, il contenuto e le modalità di utilizzo dei presidi di primo soccorso e dei dispositivi di protezione individuale (DPI),
- la disponibilità dei servizi esterni di pronto soccorso.

Tale bagaglio di conoscenze, specifico della realtà aziendale e territoriale in cui il primo soccorritore opera, è tanto importante quanto lo sono le nozioni teorico-pratiche sul primo soccorso.

Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 la designazione dei lavoratori che devono far parte delle squadre d'intervento non può essere rifiutata dagli stessi senza giustificato motivo; il lavoratore potrà quindi vedersi designato dal datore di lavoro o dal dirigente a svolgere incarichi particolari, come la prevenzione incendi, il primo soccorso e l'emergenza, e dovrà sottoporsi pertanto ai relativi programmi di formazione o di addestramento.



CORSI DI FORMAZIONE

Descrizione	Destinatari	Periodo
Corso per lavoratori, parte generale per <u>tutte</u> le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	Solo in e-learning su piattaforma Protecno
Corso per lavoratori, parte specifica SOLO RISCHIO BASSO (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	Solo in e-learning su piattaforma Protecno
Corso intero e di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi in aziende a BASSO E MEDIO rischio di incendio	Datore di lavoro o dipendente appositamente incaricato alla gestione dell'emergenza incendio	Inizio 03/10/23
Corso di aggiornamento per LAVORATORI , declinato alla mansione specifica di ciascuna azienda/lavoratore	Lavoratori già in possesso di precedente attestato di formazione	Inizio 18/10/23
Corso per preposto, intero e aggiornamento per tutte le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e Legge 215/21), declinato alla mansione specifica di ciascuna azienda/lavoratore	Lavoratori che ricoprono il ruolo di preposto	Inizio 25/10/23
Corso di aggiornamento per RSPD datori di lavoro (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Imprenditori in aziende a basso, medio e alto rischio	Inizio 08/11/23
Corso intero e aggiornamento per addetti alla guida del carrello elevatore , ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/12	Lavoratori che utilizzano l'attrezzatura nello svolgimento della propria mansione	Inizio 15/11/23
Corso di aggiornamento per RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Lavoratori appositamente eletti o designati, già in possesso di precedente attestato valido	22/11/23 (FAD)

Visitate il nostro sito!